

# Interrogatorio preventivo con nullità da motivare

---

## Cassazione

---

### Obbligo rafforzato se l'indagato in seguito non ha più risposto

---

Onere di motivazione rafforzato nell'impugnazione contro il mancato svolgimento dell'interrogatorio preventivo in caso di richiesta di applicazione di misura cautelare. Onere che tanto più si giustifica se la persona indagata nel interrogatorio successivo all'applicazione della misura si è avvalso della facoltà di non rispondere. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 7506 della Seconda sezione penale, depositata ieri.

La Corte ha così sottolineato che la parte che sosteneva la nullità della misura cautelare aveva l'obbligo di indicare l'esistenza dell'interesse, concreto, attuale verificabile, all'osservanza della disposizione violata, «cioè di indicare gli effetti concreti della sussistente violazione di quanto disposto dall'art. 291, comma 1-quater, del Codice di procedura penale sull'esercizio del diritto di difesa, derivati da tale omissione».

Irrilevante la semplice allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale «e ciò in quanto, in presenza della successiva opzione, in sede di interrogatorio di garanzia postumo, per la facoltà di non rispondere, tale interesse non risultava *prima facie* rilevabile ed evidente».